

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

Spett/le COMUNE DI PISA

alla c.a. del Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali
Dott. Geol. Marco Redini

E. p.c.:

Spett/le ACQUE S.p.A.

alla c.a. del Direttore Gestione Operativa
Ing. Roberto Cecchini

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL “PISA TRAINING CENTER” CENTRO D’ALLENAMENTO DEL PISA SPORTING CLUB – PROPONENTE: PISA SPORTING CLUB SRL TRASMISSIONE DOCUMENTO PRELIMINARE PER PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/06 E DELLA L.R. N. 10/2010 E S. M. E I. –CONSULTAZIONI AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 3, DELLA LR 10/2010 E SS.MM.II. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, inviata dal Comune di Pisa con prot. n. 62135/2023 (in atti prot. AIT n. 6914/2023), tenuto conto delle competenze dell’Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Preso atto delle previsioni riportate nell’elaborato “Documento preliminare per la verifica di VAS” redatto dal proponente a supporto del procedimento in oggetto, richiamati i contenuti dell’art.157 del D.Lgs 152/2006 in relazione alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si chiede di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l’effettiva “disponibilità” dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, si invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l’adeguamento delle esistenti ove necessario. Si rappresenta inoltre che, nei casi previsti nel “Regolamento di Fornitura del S.I.I.” e dove sia

stipulato con il Gestore del S.I.I. l’inattuabilità di procedere con l’adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013, ponendo attenzione a quanto riportato nel successivo capoverso, relativo alla tutela qualitativa della risorsa idrica.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all’interno delle “zone di rispetto” (attualmente definite con il criterio geometrico) delle captazioni di acque superficiali e di falde, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, presa visione dell’ubicazione delle previsioni in questione, si evidenzia come le medesime non ricadono e non siano prossime alle “zone di rispetto” come sopra individuate; si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri temporali dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
COPIA COFORMATO
C/O DIGITALE
PROC. N. 62135/2023
DE 16/06/2023
FIRMA: ROBERTO CECCHINI

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

E
COMUNE DI PISA Comune di Pisa
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0074403/2023 del 16/06/2023 Firmatario: LORENZO MARESCA